



Bulgaria

Ingiunzione di pagamento europea - Bulgaria

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

I ricorsi per un'ingiunzione di pagamento europea devono essere presentati al tribunale provinciale competente presso il domicilio o la residenza dichiarata del debitore o nel luogo in cui si deve procedere all'esecuzione. (Articolo 625, primo comma, del codice di procedura civile).

Ove possibile, per quanto riguarda la controversia in oggetto, il resistente può contestare la competenza territoriale, ma in questo caso deve procedere in tal senso al momento della presentazione di un'opposizione al ricorso. (Articolo 625, secondo comma, del codice di procedura civile).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento è disciplinato dall'articolo 626 *bis* del codice di procedura civile:

Articolo 626 *bis* 1) Il resistente può chiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea dinanzi alla rispettiva Corte di Appello alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

2) L'istanza di riesame è presentata entro 30 giorni dalla data in cui il resistente è effettivamente venuto a conoscenza del contenuto dell'ingiunzione o dal momento in cui non sussistano più le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

3) L'organo giurisdizionale trasmette copia dell'istanza alla controparte che può rispondere entro una settimana dal ricevimento della stessa.

4) L'istanza è esaminata in camera di consiglio. Se lo ritiene appropriato, l'organo giurisdizionale può esaminare l'istanza in udienza pubblica.

5) Non è possibile proporre ricorso avverso la decisione dell'organo giurisdizionale.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Le comunicazioni relative a un'ingiunzione di pagamento europea vengono notificate da un ufficiale giudiziario dell'organo giurisdizionale competente, per posta o mediante agenzie di recapito, come lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Qualora non vi sia un ufficio preposto in tal senso presso l'organo giurisdizionale, la notifica verrà eseguita dal servizio del comune di zona. (Articolo 42, primo comma, del codice di procedura civile).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La Repubblica di Bulgaria accetta le ingiunzioni di pagamento europee accompagnate dalla traduzione in bulgaro.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2019